

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1275)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI Lino, CERRI, SPIGAROLI, AVEZZANO COMES,
TANSINI e BONAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1970

Inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato dei dipendenti della cooperativa « Extram »
di Salsomaggiore

ONOREVOLI SENATORI. — Il 22 aprile 1937, a seguito dell'apertura della nuova linea ferroviaria Fidenza-Salsomaggiore Terme, la società anonima Autoguidovie italiane, che gestiva l'antica tranvia, fu costretta a cessare l'esercizio benchè la concessione, di cui era titolare, fosse valida ancora per vari decenni.

La società, al momento della cessazione dell'attività, stipulò un accordo con l'Amministrazione ferroviaria per la sistemazione del personale dipendente che altrimenti si sarebbe venuto a trovare senza lavoro.

Essendo allora in vigore il blocco di nuove assunzioni presso le Ferrovie dello Stato, venne deciso di appaltare tutti i servizi della stazione di Salsomaggiore Terme al personale e familiari della cessata tranvia costituitasi in cooperativa di lavoro con denominazione cooperativa « Extram ».

Da allora il personale della cooperativa svolge servizio di movimento d.u., biglietti e bagagli in servizio interno ed internazionale, servizio merci a carro e in piccole partite interno ed internazionale, prenotazione posti, ufficio informazioni, servizio telegrafico per il pubblico, servizio doganale, servizio di manovra, pulizia treni.

Pur essendo la stazione di Salsomaggiore Terme una assuntoria, il personale della cooperativa « Extram » non ha trovato collocazione nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con l'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e quindi sorge la necessità di sanare prima una situazione anormale e dare poi anche un giusto e doveroso riconoscimento delle benemerite acquisite in oltre trenta anni di assidua incondizionata dedizione all'Amministrazione ferroviaria al personale dipendente della cooperativa « Extram ».

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il personale della cooperativa « Extram », addetto — alla data del 1° giugno 1970 — all'esercizio ferroviario presso la stazione di Salsomaggiore Terme, viene inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di ausiliario, gestore di prima classe e gestore capo.

Condizione dell'inquadramento è che i soggetti aventi titolo siano tuttora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avviene fino alla concorrenza di un posto per la qualifica di gestore capo, di quattro posti per quella di gestore di prima classe, di due per quella di gestore e di quattro per quella di ausiliario.

Art. 2.

Hanno titolo all'inquadramento quei soggetti che, alla data del 1° giugno 1970, non abbiano superato il cinquantottesimo anno di età.

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento si prescinde dal titolo di studio; tuttavia coloro che non sono in possesso della licenza della scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.

Art. 4.

L'inquadramento è subordinato al possesso del requisito di idoneità fisica da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 29 gennaio 1970, n. 2857.

Art. 5.

L'inquadramento nelle varie qualifiche sarà effettuato in base a norme che verranno emanate con proprio decreto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 6.

Al personale inquadrato viene assegnato lo stipendio previsto ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

Art. 7.

Il personale facente parte della cooperativa « Extram », all'atto del passaggio nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato, è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli inquadrati nelle qualifiche di gestore, gestore di prima classe e gestore capo che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato rispettivamente il cinquantesimo e il cinquantaduesimo anno di età.

In tal caso gli interessati, ove già non lo fossero, saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del trentesimo anno di età.

Art. 9.

Qualora il personale, inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato alla data

del compimento del limite di età previsto dall'allegato n. 15 dello statuto giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, integrato dall'allegato n. 6 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sarà considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potrà essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni nove, mesi sei e giorni uno.

Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale servizio e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 10.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al capitolo n. 101 del bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1970 e successivi.